

Fondi di investimento

## Esenzione sui dividendi anche per Oicr Ue e See

Marco Piazza

Raffaele Villa

Esenzione sui dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate estesa agli investimenti diretti degli Oicr Ue/See in società italiane. Lo prevede la legge di Bilancio per il 2021 all'articolo 1, commi 631-633.

In particolare, con riguardo ai dividendi, il comma 631 modifica l'articolo 27, comma 3 del Dpr 600/1973, aggiungendo un periodo che dispone che la ritenuta sui dividendi prevista nella misura del 26% non si applichi ai dividendi corrisposti ad Oicr di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/Ce (Ucits IV) e a Oicr, non conformi alla medesima, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito in base alla direttiva 2011/61/UE (Aifmd), istituiti in Paesi Ue e See collaborativi. L'esenzione si estende anche all'imposta sostitutiva sui dividendi corrisposti da società quotate in forza del richiamo dell'articolo 27-ter del Dpr 600/1973 alla norma emendata.

Quanto alle plusvalenze invece, il comma 633 prevede che non concorrano a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze su partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir, realizzate dagli Oicr esteri aventi i requisiti descritti in precedenza. Ricordiamo che per le altre plusvalenze di natura finanziaria l'esenzione è già prevista dall'articolo 5, comma 5 del Dlgs 461 del 1997.

Come chiarisce la relazione illustrativa al Ddl di Bilancio, tali modifiche sono state apportate per eliminare la discriminazione esistente tra gli Oicr italiani e gli Oicr Ue/See con riguardo al differente trattamento fiscale applicabile ai dividendi e plusvalenze di fonte italiana (Eu Pilot 8105/15/Taxu). Infatti, l'articolo 73, comma 5-quinquies, del Tuir già prevede un'esenzione applicabile agli Oicr italiani, riguardante anche dividendi e plusvalenze, che è condizionata alla circostanza che il fondo o il gestore sia vigilato. L'assenza di un trattamento fiscale equivalente per gli Oicr Ue/See aventi caratteristiche analoghe sarebbe contrario al diritto Ue in quanto violerebbe, inter alia, la libertà di circolazione dei capitali.

Visto l'ampio campo di applicazione della direttiva sui fondi comuni d'investimento alternativi, l'esenzione deve riguardare anche i dividendi e le plusvalenze relativi ad investimenti diretti in società veicolo italiane effettuati da fondi immobiliari Ue o See il cui gestore sia sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva stessa.

Entrambe le previsioni della legge di Bilancio hanno efficacia con riguardo ai dividendi percepiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, la discriminazione nei confronti degli Oicr Ue/See e la relativa violazione della libertà di circolazione dei capitali di cui all'articolo 63 del Tfu e sono rilevabili sin dall'introduzione del comma 5-quinquies (C-540/07); pertanto, in base al principio di efficacia diretta dei principi dell'Ue e delle rilevanti sentenze interpretative della Corte di giustizia (C-303/07, C-338/11, C-190/12, C-480/16 e C-156/17), le istanze di rimborso i cui termini non siano prescritti, riguardanti le imposte assolte dagli Oicr di diritto Ue/See con gestori vigilati, continueranno ad essere legittimate dal diritto Ue in quanto relative ad imposte applicate in base ad una normativa nazionale in contrasto con il Trattato. Sotto questo aspetto vanno ricordate la sentenza della Cassazione 1967 del 2020 e la giurisprudenza citata, riguardando l'analogo caso dei dividendi distribuiti a fondi pensioni esteri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Piazza

Raffaele Villa